

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

(06 novembre 2014)

1. Oggetto

Le presenti Condizioni Generali di fornitura hanno per oggetto l'erogazione al Committente (o Richiedente) del servizio di Prove su materiale rotabile e riguardano tutte le attività necessarie a mettere in atto un processo fluido che possa soddisfare richieste e requisiti di entrambe le Parti coinvolte.

Il Richiedente il servizio di Prove viene qui espressamente informato che, per lo svolgimento delle attività di cui all'Offerta, è necessario che sia identificato con il personale incaricato della Divisione Laboratori (D_LAB) di Italcertifer un canale di comunicazione ad appropriato livello e, tramite questa interfaccia, messo in atto un processo di supporto, scambio di documentazione e informazioni per le suddette attività.

2. Responsabilità di Italcertifer S.p.A. – Divisione Laboratori

2.1 Personale

Per le attività quotate Italcertifer garantisce la disponibilità di personale specificamente qualificato e formato per lo svolgimento delle prove oggetto di offerta. A supporto delle proprie risorse Italcertifer potrà utilizzare personale di aziende terze, adeguatamente qualificate e tenute sotto controllo.

In linea di massima le risorse che costituiscono il Gruppo di Prova (di seguito GdP) comprendono:

- un responsabile tecnico della prova (RTP);
- un capo squadra prova (CSP);
- fino a tre operatori specializzati individuati tra il personale qualificato di Italcertifer, tra i quali figura anche personale docente e tecnico di Università partner di Italcertifer.

Il nominativo del RTP è comunicato anche per vie informali al Committente all'avvio della commessa. Il Cliente ha una settimana lavorativa di tempo per comunicare eventuali riserve. L'eventuale silenzio-assenso attesta l'accettazione del RTP.

2.2 Gestione della Documentazione ricevuta dal Richiedente

Italcertifer predispone sempre, e mantiene aggiornato per ogni attività, un dossier identificato con il numero di Commessa allo scopo di recepire e conservare adeguatamente tutta la documentazione del Richiedente i servizi di valutazione (doc. progettuali, tecnici e/o di test) che viene scambiata/prodotta nel corso dello svolgimento delle attività richieste.

Italcertifer si impegna inoltre a gestire i documenti in maniera riservata e confidenziale, informando tempestivamente il Committente qualora si dovessero verificare danni o perdite non volontari.

2.3 Imparzialità e Indipendenza

Tutto il personale della Divisione Laboratori di Italcertifer S.p.A. è sottoposto a clausole contrattuali, di impegno all'imparzialità e assenza di conflitti d'interesse con la Committenza, al fine di erogare un servizio il più possibile aderente all'impegno di terzietà e assenza di pregiudizio nell'attività di prova preso nei



confronti del mercato tramite gli Enti di Controllo Nazionali¹ che sorvegliano sulla conformità dei processi di prova oggetto di eventuale Accreditamento e riconoscimento.

2.4 Riservatezza e Confidenzialità

Tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute durante nel corso delle attività di prova, sono trattate da Italcertifer in maniera riservata a tutti i livelli e sono messe a disposizione solo su richiesta degli Enti e Organismi preposti istituzionalmente al controllo (Ministero dei Trasporti, ANSF, Accredia) e dell'autorità giudiziaria.

Tutto il personale di Italcertifer S.p.A. assume, al momento della firma del contratto di lavoro, l'impegno a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni, ricevute in qualsiasi forma, durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

In particolare il personale incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente offerta/contratto, ha l'obbligo di non divulgare alcun evento, notizia o fatto di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione delle attività, né di commentare quanto eventualmente al di fuori di situazioni strettamente collegate alle attività di lavoro.

Pertanto si assume:

- che possano essere acquisite informazioni durante i test, gli audits e le riunioni anche senza un precedente consenso scritto da parte del Committente (o dai Costruttori dei prodotti oggetto della prova);
- il consenso alla riproduzione per l'archivio interno di Italcertifer di tutti i documenti, disegni, piani, dati, etc. forniti (sia in formato elettronico che eventualmente cartaceo), che siano ritenuti necessari per lo svolgimento delle prestazioni attinenti al servizio in erogazione.

Italcertifer si impegna, infine:

- a non diffondere, pubblicare (o far pubblicare da terzi) capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima averne ottenuto un consenso scritto.
- a non rendere pubbliche, in alcuna forma, (sia a personale interno della Committenza estraneo ai nominativi di interfaccia prestabiliti, che all'esterno) le risultanze delle attività svolte (Report, Note tecniche, ecc.) senza prima aver ottenuto un benestare formale da parte del personale autorizzato del Committente.

Gli obblighi del presente paragrafo sono estesi anche al personale Terzo eventualmente coinvolto da Italcertifer per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente offerta/contratto.

2.5 Limiti di Responsabilità

La responsabilità di Italcertifer per tutti i danni a persone o cose riconducibili alle attività in oggetto sarà limitata a un totale di complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni).

I suddetti limiti di responsabilità sono applicabili in modo analogo al personale di Italcertifer, ai suoi agenti, ai suoi sotto-contraenti e allo staff dirigenziale. Ogni pretesa di risarcimento dovrà essere avanzata entro i limiti temporali di legge stabiliti dal Codice Civile.

2.6 Coperture assicurative obbligatorie

Italcertifer S.p.A. provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del

¹ Ministero dei Trasporti (MIT), Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) e ACCREDIA



presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle Condizioni commerciali.

3. Obblighi del Richiedente

2.7 Personale

Il Committente si impegna a identificare e definire, ad un appropriato livello², il personale autorizzato ad interfacciarsi con il RTP, incaricato dalla Divisione Laboratori di Italcertifer S.p.A., per lo sviluppo e lo svolgimento delle attività attinenti all'Offerta/Contratto.

2.8 Documentazione

Il Richiedente deve consegnare la documentazione necessaria allo svolgimento delle prove secondo accordi e modalità preliminarmente condivisi in maniera formale (e-mail o altro) tra la propria Interfaccia e il RTP di Italcertifer.

La documentazione deve inoltre:

- rispettare le tempistiche di consegna definite;
- essere prodotta in tempo utile per la sua valutazione, in accordo al piano di commessa;
- essere consegnata su supporto informatico (oppure, ove non diversamente possibile, in copia cartacea) secondo un calendario rientrante nell'accordo preliminare sopra indicato;
- prevedere le firme sui documenti delle persone autorizzate al loro rilascio;
- prevedere la presenza di un documento allegato, codificato e riassuntivo dell'elenco dei documenti trasmessi completi di codice e stato di revisione;

Si fa infine presente che:

- tutti gli invii successivi al primo dovranno riportare nell'elenco dei documenti trasmessi l'indicazione dei documenti modificati o prodotti ex novo;
- non potranno essere accettati e esaminati documenti non siglati dal personale autorizzato al loro rilascio o ancora in bozza;
- in caso di quesiti ufficiali posti dai tecnici Italcertifer, il richiedente è tenuto a fornire adeguata documentazione in risposta firmata e/o siglata dal personale autorizzato all'emissione (per velocizzare le attività può comunque anticipare per email le proprie risposte);
- la lingua utilizzata nelle comunicazioni fra Richiedente e Italcertifer è l'Italiano;
- la lingua ufficiale nella quale devono essere prodotti i documenti necessari per le attività di prova e per l'invio alle autorità nazionali (MIT, ANSF, RFI, ecc.) è l'Italiano;
- nel corso della attività di analisi può essere consegnata, per accelerare le attività di prova, anche documentazione in lingua diversa dall'italiano (inglese o francese) che tuttavia, nella sua versione definitiva, dovrà essere tradotta in italiano.

2.9 Condizioni di accesso e presenza nei siti di prova ITALCERTIFER

Ai fini di un corretto svolgimento delle attività di prova e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza il committente ed il personale da lui incaricato deve impegnarsi a:

- Prendere visione e firmare il documento recante le norme generali di comportamento da osservare presso gli impianti ed i siti di prova ITALCERTIFER;

² Per "Personale di *appropriato livello*" si intende personale aziendale competente e che abbia sufficiente attribuzione di responsabilità e autonomia di autorità da poter soddisfare le necessità di gestione delle attività oggetto dell'offerta/contratto con Italcertifer S.p.A.



- Indossare i DPI individuati come necessari per la presenza nelle varie aree degli impianti ITALCERTIFER;
- Rendere disponibile in ogni momento il completo accesso al campione presente negli impianti ITALCERTIFER per eventuali manovre ed interventi.
- Fornire preventivamente al RTP l'elenco dei nominativi e contatti del personale presente durante le attività di prova o ad essa correlate negli impianti ITALCERTIFER.

2.10 Vincoli, condizioni, limitazioni, cooperazione del cliente

Italcertifer dovrà avere libero accesso a tutta la documentazione e al campione/campioni pertinente alle attività di prova utili allo sviluppo, progettazione, costruzione, installazione, validazione e messa in servizio relativamente al sistema/campione in oggetto.

Con la firma del contratto o altro documento legalmente valido il Committente si impegna a:

- fornire al personale della D_LAB di Italcertifer libero accesso al campione anche presso le proprie strutture ai luoghi dove avviene lo sviluppo, la progettazione, la costruzione dei prodotti oggetto della prova;
- supportare Italcertifer nella conduzione delle prove e dei test previsti;
- a trasmettere tempestivamente a Italcertifer la documentazione di pertinenza delle attività di prova secondo i tempi concordati tra le Parti;

Eventuali attività aggiuntive non ricomprese nell'offerta e richieste dal Committente durante o dopo la conclusione dell'attività di prova, saranno oggetto di nuova offerta e successivamente fatturate separatamente.

4. Accesso agli Impianti del Committente – Obblighi congiunti di sicurezza

Il personale di Italcertifer si impegna a recepire e rispettare tutte le informazioni inerenti la sicurezza e i rischi specifici e generici che verranno loro fornite in ingresso alle sedi o agli impianti oggetto di visita e/o durante l'effettuazione di prove in campo.

Il personale di Italcertifer, di norma, non introduce ulteriori rischi specifici, se non quelli correlati con l'attività di prova già descritta e trattata nel DUVRI.

E' fatto obbligo della struttura ospitante di accompagnare il personale di Italcertifer sia all'interno i siti di prova. Il personale di Italcertifer si uniformerà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente incarico, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale di Italcertifer osserverà in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato Decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 D.lgs.81/08 e la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nelle strutture ospitanti, sono da attribuirsi al soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2 D.L.363/98).

Per quanto sopra, Italcertifer è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al proprio personale, durante la permanenza presso gli impianti e presso i siti di prova.